



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

e

CENTRO TECNICO PER IL CONSUMO (C.T.C.)

Di cui sono socie le seguenti Associazioni di consumatori accreditate dalla Regione Toscana
(L.R. 9/2008 e Regolamento di attuazione):

ADiC - ADICONSUM - ADOC - ADUSBEF – AECI – CITTADINANZATTIVA –
FEDERCONSUMATORI – LEGACONSUMATORI – MOVIMENTO CONSUMATORI –
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO – UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

E

IL CENTRO TECNICO PER IL CONSUMO

**PER LA PROMOZIONE, IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO**

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la TOSCANA, con sede in via Mannelli n.113- Cap. 50136, P.I. 800224410486, rappresentato dal Direttore Generale dott. Domenico Petruzzo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (qui di seguito indicato come USRT);

e

il Centro Tecnico per il Consumo formato dalle Associazioni socie (ADiC - ADICONSUM - ADOC - ADUSBEF – AECI – CITTADINANZATTIVA – FEDERCONSUMATORI – LEGACONSUMATORI – MOVIMENTO CONSUMATORI – MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO – UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI) che fanno anche parte del CRCU (Comitato Regionale Consumatori Utenti) della Regione Toscana, organo di supporto all'attuazione delle politiche regionali di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti (L.R. 9/2008 e Regolamento attuativo), C.F. 94077680489 - Partita IVA 05438370487, rappresentato da Clara Gonnelli, nata a Chiusdino (SI) il 28/11/1948, domiciliato per la carica in Firenze - Via Vincenzo Bellini n. 19, cap. 50124 Firenze (qui di seguito indicata come C.T.C.);

VISTI

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, “Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali” di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 57 “Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici”, a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 “Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali”, a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali, a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2017, prot. N. 46 del 13 ottobre 2016;

le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione;

CONSIDERATO CHE

È interesse delle parti contraenti definire e mettere in atto forme di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

PREMESSO CHE

L'USRT si propone di

- rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- promuovere il tema dell'alternanza scuola-lavoro nell'ambito del patrimonio culturale in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo della legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- attivare specifiche iniziative per un potenziamento delle attività laboratoriali;

- favorire la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente e amministrativo promuovendo, in questa prospettiva, forme di partenariato con Enti pubblici, aziende ed imprese con l'apporto anche di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
- accompagnare l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, impegnando le Istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- monitorare le iniziative in essere e le azioni delle scuole al fine di sostenerne la progettualità e mantenere un modello organico delle azioni di alternanza scuola lavoro.

Il C.T.C., associazione di sviluppo sociale, nata nel 1999, che svolge un'azione di promozione, supporto e coordinamento per le Associazioni dei Consumatori Utenti e per altri soggetti interessati a co-promuovere attività che abbiano obiettivi comuni realizzando progettualità, intende:

- realizzare sinergie con il sistema scolastico regionale, contribuendo, attraverso la propria rete di contatti istituzionali e con proprie risorse, a favorire l'incontro tra scuola e istituzioni;
- promuovere le politiche a favore dell' Alternanza Scuola Lavoro in quanto può rappresentare per i giovani studenti una forma di ingresso privilegiata nel mondo del lavoro e una forma di orientamento per la scelta universitaria;
- sostenere l'educazione e la cultura della formazione per l'acquisizione di competenze che possano corrispondere ai fabbisogni del territorio;
- rendere disponibile la professionalità dei propri addetti, che costituiscono un patrimonio strategico per favorire lo sviluppo del sistema educativo e formativo italiano;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto e Finalità)

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e il C.T.C., si impegnano a coordinare le proprie azioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, per promuovere, implementare e sostenere la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro nel quadro di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, attraverso azioni integrate e/o congiunte per la messa a sistema di un modello condiviso.

Art. 2 Compiti dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

L'USR Toscana s'impegna:

- far conoscere alle scuole secondarie di secondo grado percorsi ed attività co-progettate e condivise;
- sostenere le attività promosse dal C.T.C..negli ambiti della presente intesa;
- promuovere con i suoi canali le proposte elaborate presso le scuole della Toscana;
- monitorare e valutare l'efficacia delle attività di alternanza scuola-lavoro poste in essere a seguito della presente intesa;
- realizzare specifiche occasioni di formazione.

Art. 3

Compiti del C.T.C.

Il C.T.C. si impegna a:

- consentire l'accessibilità alle proprie strutture e, al tempo stesso, a mettere a disposizione un numero congruo di funzionari in qualità di tutor esterni;
- predisporre elenchi di strutture (centri/servizi/uffici) che, nel proprio ambito o attraverso istituzioni collaboranti, si rendano disponibili ad accogliere studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro;
- avvalersi delle strutture del CTC, delle Associazioni dei Consumatori e delle reti dei soggetti partner con cui sono stati stipulati protocolli d'intesa per lo sviluppo di azioni comuni, con il coordinamento e supervisione del C.T.C., per portare all'interno dei percorsi di Alternanza competenze ed esperienze specifiche;
- coadiuvare l'USR nello svolgere iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro.

Art. 4

Individuazione dei settori di intervento e degli istituti coinvolti nei percorsi di alternanza

1. Ogni anno, prima dell'avvio dei percorsi di alternanza, l'Ufficio Scolastico Regionale concorderà con il C.T.C. i settori di intervento, i progetti per i quali attivare i percorsi e il numero di allievi da inserire in tali percorsi di ASL stabilendo contestualmente il calendario delle presenze presso il C.T.C. e gli istituti selezionati.

2. Tali scelte saranno effettuate dal Gruppo di coordinamento di cui al successivo articolo.

Art. 5

Gruppo di coordinamento

Per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi da realizzare, si istituisce, a titolo gratuito, un gruppo di coordinamento, rappresentativo degli enti firmatari e coordinato da USRT. Per USRT sarà costituito almeno da due rappresentanti dell'UFFICIO III - e per il C.T.C. sarà costituito da almeno due rappresentanti del Centro Tecnico per il Consumo.

Art. 6

Pubblicizzazione

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'Intesa utilizzando a tal fine i canali di comunicazione e le forme ritenute più idonee.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

Le Parti, nel dare attuazione al presente protocollo, si impegnano a trattare i dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e si obbligano a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno trattate in conseguenza della presente convenzione.

Art. 8

Durata

Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula e ha **durata triennale**, a copertura delle annualità scolastiche 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.

Nulla è dovuto dalla Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Protocollo d'Intesa.

Data 7/06/2017

Per l'USRT – Ufficio Scolastico Regionale della Toscana
Dott. Domenico Petruzzo

Per il Centro Tecnico per il Consumo
Presidente Clara Gonnelli

L'originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l'ufficio III della Direzione Regionale per la Toscana. La copia informatica corredata dalla dovuta attestazione, è assunta al protocollo AOODRTO al numero 10100.